

**Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINOTTI E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO**
Via Marostica, 8 – 20146 Milano

Milano, 13 MAGGIO 2019

Determinazione del Direttore Generale n. DG / 31 /2019

| DIREZIONE PROPONENTE | | Direzione Generale | |
|--|----------|--|----------------------|
| Responsabile del procedimento | | Il Dirigente Area Affari Generali e Legali (avv. Massimo Meraviglia) | Firmato digitalmente |
| Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 7, lett. b), Reg. Org. Cont.) | | Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario (dott. Marco Milesi) | Firmato digitalmente |
| Attestazione di legittimità dell'atto (art. 34, comma 7, lett. c), Reg. Org. Cont.) | | Il Direttore Amministrativo (dott. Alfonso Galbusera) | Firmato digitalmente |
| Prot. | Oggetto: | PROCEDIMENTO PENALE N. 38918/2015 R.G.N.R. A CARICO DEL DOTT. [REDACTED] + ALTRI TRIBUNALE DI MILANO – SEZ. I PENALE – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. PAOLA FARINONI. | |

Il Direttore Generale,

Premesso che:

- nel febbraio 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in persona del Sostituto Procuratore dott.ssa Tiziana Siciliano, chiedeva il rinvio a giudizio di sette dipendenti aziendali - cinque operatori geriatrici e due medici, tra i quali il dott. [REDACTED] - ipotizzando a loro carico il reato di [REDACTED] (art. [REDACTED]/c. [REDACTED] e [REDACTED] c.p.) ai danni di un'anziana ricoverata presso l'azienda - [REDACTED];
- stante la sussistenza di conflitto di interesse concretizzato dal fatto che questa Azienda si costituiva in giudizio quale parte civile, al medico non poteva essere assegnato un legale da parte di questo Ente preventivamente;
- in relazione al lungo processo che ne seguiva il dott. [REDACTED] conferiva incarico professionale per la propria assistenza e difesa all'avv. Paola Farinoni del Foro di Milano;
- all'esito della vicenda giudiziaria, il Tribunale di Milano – sez. I penale con sentenza del 11.06.2018 assolveva il dott. [REDACTED] perché il fatto non sussiste; l'Autorità Inquirente non riteneva di interporre appello, dunque l'assoluzione diveniva definitiva.

Atteso che, a fronte dell'esito favorevole della vicenda giudiziaria – che escludeva ogni potenziale conflitto d'interesse con questa Azienda - il dott. [REDACTED] chiedeva all'Azienda di assumere a proprio carico le competenze espresse dalla professionista da lui incaricata della difesa, un compenso - giusta la nota del 18.06.2018 - pari ad euro 23.000,00 oltre accessori di legge (c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%), dunque per l'importo complessivo lordo di euro 29.182,40, in parte già anticipato dallo stesso dott. [REDACTED]

Visto l'art. 25 CCNL Dirigenza Sanità Pubblica, Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa parte normativa quadriennio 1998-2001, che recita testualmente: *"Patrocinio legale -1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussiste conflitto d'interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso. 2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto d'interesse. (...)"*.

Rilevato tuttavia che, nel contesto della medesima vicenda dalla quale è sorto il processo penale ma, invero, per una contestazione disciplinare diversa dall'imputazione penale, quest'Azienda ed il dott. ██████ - che ha impugnato la sanzione disciplinare comminatagli innanzi al Tribunale di Milano sezione lavoro - in data 4 febbraio 2015 hanno raggiunto un accordo transattivo a tenore del quale: *".....1) Il ricorrente dichiara di rinunciare, così come in effetti rinuncia, al ricorso, alle azioni, ai diritti ed alle domande tutte in esso contenute, dedotte e/o deducibili in relazione ai fatti di causa, nessuna esclusa e/od eccettuata, nei confronti della parte odierna resistente, come sopra già generalizzata" "4) L'Ente resistente, sottoscrivendo il presente verbale, rinuncia espressamente, a sua volta, a qualsivoglia pretesa, diritto e od azione, di qualsiasi specie e/o natura, ivi compresa quella risarcitoria di qualunque danno, nei confronti del ricorrente e che sia connessa, direttamente e/o indirettamente, all'intercorsa sanzione disciplinare oggetto di causa; 5) Solo con l'esatta esecuzione delle obbligazioni tutte di cui al presente verbale le Parti si danno atto, reciprocamente, **dell'estinzione totale, definitiva ed irrevocabile della controversia di cui alla presente causa**, a tutti gli effetti derivanti da disposizioni di legge e/o di Contratti e Accordi collettivi e/o individuali, **avendo la presente effetto novativo tra le parti**...";*

Considerato che, stante l'opinabilità della valenza da attribuire all'accordo transattivo appena richiamato in rapporto all'esigibilità o meno delle spese legali chieste dal dott. ██████, le parti, onde evitare l'alea di un eventuale giudizio, ritengono di accordarsi per un significativo ridimensionamento delle pretese avanzate stragiudizialmente dal dipendente.

Dato atto che, dopo gli approfondimenti necessari per la complessità della posizione, tenuto conto da un lato dell'intensità dell'impegno profuso, della durata dell'incarico, dell'importanza delle questioni giuridiche trattate e dell'esito della vicenda giudiziaria ma altresì dell'accordo transattivo a suo tempo formalizzato innanzi al Tribunale di Milano – sezione lavoro, si ritiene di riconoscere al dott. ██████ per l'attività professionale resa in suo favore dall'avv. Paola Farinoni, l'importo di euro 10.000,00 oltre oneri di legge (c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%), per l'importo complessivo lordo di euro 12.688,00 e che il dott. ██████ ha manifestato il proprio assenso a tale proposta.

Dato atto altresì che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Generale;

Attestata la rispondenza dell'atto alle regole tecnico-amministrative ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

Acquisita l'attestazione in ordine alla legittimità dell'atto del Direttore Amministrativo ai sensi dell'art. 34, comma 7, lett. c), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

Acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

Richiamata la Deliberazione Consiliare n. 9=10 del 27 dicembre 2018 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio", recante nomina del dott. Giuseppe Calicchio a Direttore Generale di questa Azienda;

DISPONE

per tutte le motivazioni citate in premessa,

- 1) di riconoscere al dott. ██████████, a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'assistenza prestata in suo favore dall'avv. Paola Farinoni, la complessiva somma lorda di euro 12.688,00;
- 2) di rimborsare la predetta somma al Dott. ██████████ mediante gli ordinari mezzi di rimborso al personale dipendente;
- 3) di dare atto che la spesa per l'esecuzione del presente provvedimento, pari a complessivi euro 12.688,00 sarà finanziata nell'ambito delle previsioni del Bilancio 2019 come da annotazioni dell'Area Economico Finanziaria Co.Ge. 780.070.100 n. 238/2019.

Il Direttore Generale
(dott. Giuseppe Calicchio)

Atto firmato digitalmente
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
del D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate